

CITTA' DI  
VENEZIA



## Corpo di Polizia Locale

Gabinetto del Comandante e Affari Generali

OR. n. 622 del 04.09.20  
P.G. 378533

**Oggetto:** Misure a tutela della circolazione pedonale in Venezia Piazza San Marco in occasione del concerto "LA FENICE IN PIAZZA SAN MARCO" il giorno 08 settembre 2020. -  
**Ordinanza dirigenziale -**

### IL COMANDANTE GENERALE

**Premesso** che nella serata di martedì 08 settembre 2020, si terrà in piazza San Marco un concerto del Coro e dell'Orchestra del Teatro La Fenice;

**Considerato** che l'accesso all'evento sarà contingentato, ma che potrebbero crearsi assembramenti di persone, in quanto il concerto aprirà i festeggiamenti e le celebrazioni per i 1600 anni dalla fondazione di Venezia;

**Ritenuto** che per assicurare lo svolgimento dell'evento e garantire il rispetto delle disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si rende necessario regolamentare l'accesso a piazza San Marco;

**Visto** il DPCM 07 agosto 2020;

**Vista** la Legge 24.11.1981 n. 689;

**Visto** l'art.107 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**Visto** l'art.17 paragrafo "i" Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia.

### ORDINA

Nella giornata di martedì 08 settembre 2020, la Polizia Locale avrà la facoltà di dirottare il traffico pedonale ed organizzarlo mediante l'istituzione di sensi unici e di temporanei obblighi e divieti, facendo transennare, ove necessari, le aree interdette, regolando l'accesso a piazza San Marco dalle ore 19:30 fino alle ore 22:00 e comunque fino al termine dell'evento.

La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia, ove ne ravvisino la necessità a tutela della pubblica incolumità, possono adottare ogni altro provvedimento di limitazione della circolazione pedonale nel Centro Storico di Venezia, anche mediante l'utilizzo di transenne mobili.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003 n. 116, la sanzione pecuniaria da euro 25,00 ed euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 è ammesso il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione, della somma di euro 50,00, pari al doppio del minimo edittale.

La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente ordinanza.

L'ordinanza ha efficacia immediata e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per 15 giorni consecutivi, verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito Internet del Comune di Venezia "www.comune.venezia.it".

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni.

**Il Comandante Generale  
Gr. Uff. dott. Marco Agostini**

